

l'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865 non daranno luogo a variazioni che quando procedano da cause con effetto continuativo.

« Art. 6. Per ogni fabbricato esente non denunciato a senso dell'articolo 6 della legge suddetta sarà applicata una multa di lire 25.

« Art. 7. L'autorità giudiziaria adita in virtù dell'articolo 16 della precitata legge è incompetente in tutti i casi a giudicare dell'apprezzamento del reddito. Il termine di sei mesi ivi stabilito per i ricorsi in via giudiziaria è perentorio, e decorrerà dal giorno della notificazione e pubblicazione dei ruoli nei rispettivi comuni.

« Art. 8. Nessuna esenzione dall'imposta dei fabbricati sarà ammessa, oltre le esenzioni tassativamente stabilite con le leggi 26 gennaio 1865, n° 2136, per tutto il regno, e 15 agosto 1867, n° 3855, per la città di Palermo, come pure le altre derivanti da speciali concessioni a titolo oneroso.

« I decreti 10 giugno 1817 ed 8 agosto 1833 per le provincie napoletane e siciliane, il regolamento 12 luglio 1858, n° 6520, per quelle della Lombardia e della Venezia, in quanto l'uno e gli altri si riferiscono ad esenzioni, ugualmente che tutte e singole le disposizioni generali e speciali, che regolarono già le esenzioni medesime nei vari compartimenti del regno, e che s'indendono come individualmente citate, sono definitivamente abrogate e cessano di aver effetto.

« È abrogata del pari ogni altra disposizione contraria a quelle contenute in questa legge.

« Art. 9. Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvederà, per regolamento da approvarsi con decreto reale, ai modi e forme per la esecuzione della presente legge, coordinando la procedura dell'accertamento con quella vigente per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e fisserà in quanto occorre i termini relativi.

« A coloro che, uniformandosi a tali disposizioni, entro i termini fissati facciano esattamente le nuove denunce, non saranno inflitte le multe nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denunce relativamente ai redditi accertati nell'anteecedente quinquennio. »

**FIASTRI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** A questo allegato gli onorevoli Bembo e Marazio hanno presentato il seguente ordine del giorno :

« La Camera invita il Ministero a presentare nel primo semestre dell'anno 1871 un disegno di legge con cui sia provveduto quanto più sollecitamente è possibile alla perequazione fondiaria nelle varie provincie del regno. »

L'onorevole Pescatore propone la seguente aggiunta all'ordine del giorno degli onorevoli Bembo e Marazio : prendendo singolarmente in esame, se non venga procedervi con norme e procedimenti analoghi

a quelli della tassazione del reddito locativo dei fabbricati. »

L'onorevole Cancellieri ha proposto all'articolo 2 la seguente aggiunta...

**BEMBO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** « Il reddito effettivo ó presunto, di cui è parola in detto articolo, sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo quinquennio. »

Per procedere per ordine, innanzitutto interrogherò la Commissione sopra queste proposte onde sapere se le accetta o no; poi darò la parola ai proponenti quando sieno appoggiate.

**GHINOSI.** Domando la parola: ho proposto un'aggiunta...

**PRESIDENTE.** Do lettura di un'aggiunta proposta dall'onorevole Ghinosi all'articolo 8; egli propone che si dica :

« La somma delle sovrimposte comunali e provinciali non potrà in nessun caso eccedere l'ammontare dell'imposta governativa, esclusi i decimi. »

Trasmetto queste proposte alla Commissione affinché voglia sulle stesse dare il proprio avviso.

**BEMBO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Bembo, se non si procede con ordine, non faremo niente.

La Commissione esprimerà prima il suo avviso sulle modificazioni alla legge e poi sulla proposta dell'onorevole Bembo; ma abbia un po' di sofferenza.

**MINGHETTI.** La Commissione non ha difficoltà di accettare con qualche modificazione l'ordine del giorno Bembo e Marazio, ma non potrebbe accettare l'aggiunta che gli ha fatta l'onorevole Pescatore.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bembo, ha sentito che la Commissione accetta il suo ordine del giorno. Mi pare quindi che non occorra più di svilupparlo.

**BEMBO.** L'avrei sviluppato in due parole, ma se l'accetta...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se mi permettono gli onorevoli Bembo e Marazio io li pregherei soltanto di togliere le parole *nel primo semestre* dal loro ordine del giorno, e ne dirò la ragione.

Io li prego di considerare in che posizione si trova il Ministero. Essi certo non vogliono che noi veniamo qui con un progetto di legge che non sia serio, perchè la Camera lo lascierebbe dormire. Ora come possiamo fare noi ?

Evidentemente, appena presa questa deliberazione, ammesso che noi dobbiamo continuare in ufficio, dovremo nominare una Commissione composta di persone molto intelligenti della materia, e nella quale siano rappresentate le varie provincie del regno e i vari sistemi di catasto ed anche i vari ordini di idee intorno all'assetto dei tributi di questo genere. Questa